REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1209 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2026

relativo alla non approvazione dell'oleoresina di *Capsicum* come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 novembre 2021 la Commissione ha ricevuto da Concept Nature Bio («richiedente») una domanda di approvazione dell'oleoresina di *Capsicum* come sostanza di base da utilizzare nei prodotti fitosanitari mediante spray fogliare quale repellente per mammiferi per usi applicati alle sementi di frumento, granturco, piselli e girasole e alle colture di granturco, colza, cavolo, girasole, barbabietola da zucchero, frumento e prati.

(2) Il 31 marzo 2023 la Commissione ha ricevuto una versione riveduta della domanda in cui si dava risposta ad alcune richieste di modifiche e chiarimenti nella sezione 2 (Identità della sostanza), nella sezione 3 (Usi della sostanza nei prodotti fitosanitari) e nella sezione 4 (Classificazione della sostanza e notifica di studi).

(3) L'11 agosto 2023 la Commissione ha confermato la validità della domanda ai fini dell'ulteriore valutazione.

(4) A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 7 agosto 2025 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'oleoresina di *Capsicum* ([2]).

(5) L'oleoresina di *Capsicum* è disponibile sul mercato dell'Unione per l'uso come additivo alimentare (E160c), additivo per mangimi (4d11) e sostanza antisommossa. Quando l'Autorità ha fornito assistenza scientifica ([3]) erano disponibili diverse valutazioni pertinenti, effettuate conformemente ad altri atti normativi dell'Unione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sia l'Autorità che la Commissione hanno tenuto conto dell'esito di tali valutazioni.

(6) Per quanto riguarda l'identità della sostanza, l'Autorità ha dichiarato che la composizione della sostanza non è chiara e che il tenore massimo di capsaicinoidi non è specificato. Inoltre, quando l'oleoresina di *Capsicum* è utilizzata come additivo alimentare, uno dei suoi componenti, la capsaicina, è consentito solo in concentrazioni inferiori a 250 mg/kg (< 0,025 %) conformemente al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ([4]). Quando l'oleoresina di *Capsicum* è utilizzata come aromatizzante alimentare, la capsaicina non deve essere aggiunta in quanto tale agli alimenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

([2]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2025. *Overall conclusions on the application for approval of* Capsicum *oleoresin as a basic substance to be used in plant protection as a mammal repellent applied via seed treatment and foliar spray on various crops and seed types.* Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2025:EN-9621, 153 pagg., disponibile all'indirizzo: https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2025.EN-9621.

([3]) Appendice F: ricerca della letteratura effettuata dall'EFSA in merito all'impatto sulla salute umana e animale, al destino e al comportamento nell'ambiente e agli effetti sugli organismi non bersaglio. https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2023-00550.

([4]) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

([5]) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/oj).